

§ 4.6.25 - L.R. 28 aprile 1999, n. 13.

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. (1)

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 05/05/1999)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. (Oggetto della legge).

1. In attuazione dell' articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.

Art. 2. (Ruolo della Regione).

1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.

2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando, le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.

3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.

4. La Regione promuove, di concerto con le Province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano territoriale di coordinamento della costa, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.

5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.

**TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E
OSSERVAZIONE DELLA COSTA E RIPASCIMENTO
DEGLI ARENILI**

Art. 3. (Competenze della Regione).

1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) (Omissis) (57)

d bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 1996; (48)

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;

g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.

Art. 4. (Competenze delle Province).

1. Sono di competenza delle Province:

a) (Omissis) (2) ;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

c bis) (Omissis) (3) .

Art. 5. (Competenze dei Comuni).

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) l'approvazione degli interventi di difesa della costa e per il ripascimento degli arenili; (58)

b) l'attuazione diretta degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente; (59)

c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
 e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.

1 bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (4) .

Art. 6. (Approvazione dei progetti). (60)

1. L'approvazione dei progetti degli interventi di cui all'articolo 5 è effettuata mediante indizione di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni e integrazioni quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.

Art. 7. (Norma transitoria).

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. La Giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Art. 8. (Competenze della Regione).

1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:

a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;

a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali (5) ;

b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

b bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:

1. progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali;

2. concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;

3. concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;

4. concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (6) ;

b ter) (Omissis) (47)

1. delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001;

2. delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonché piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq. di superficie (7) .

b ter 1.) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti casi:

1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

2) opere di difesa della costa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni. (50)

b quater) (Omissis) (8) .

b quinquies) (Omissis) (9) ;

c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

d) all'estimo navale;

d bis) all'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti (10) ;

d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti (11) .

d quater) all'esercizio delle funzioni già in capo all'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della l. 15 marzo 1997, n. 59). (49)

Art. 8 bis. (Proroga delle concessioni demaniali) (12)

1. In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell'investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sarà predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9. (Competenze delle Province).

1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative:
- a) al rifornimento idrico delle isole;
 - b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
 - c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.

Art. 10. (Competenze dei Comuni).

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
- a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
 - b) al rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale (13) ;
 - c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale (14) ;
 - d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
 - e) alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione (15) .

Art. 11. (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (16)).

1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell'assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale (17) .

1 bis. (Omissis) (18) .

1 ter. (Omissis) (19) .

1 quater. Il nulla - osta e l'autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima) (20) .

2. La Giunta regionale predispone il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.

3. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione (21) .

3 bis. Il PUD contiene l'obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione (22) .

Art. 11 bis. (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime) (23)

1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti (24) .

1 bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni (25) .

2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, nè autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.

3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, alle seguenti condizioni: (51)

1) la distanza minima tra tali strutture e da altre

concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;

2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;

3) il Comune nell'atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar; (52)

b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;

c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;

d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;

e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;

f) la disciplina degli specchi acquee eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.

3.1. I comuni, previa verifica di sicurezza, possono consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse. (63)

3.2. La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell'intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarinari e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto delle norme vigenti applicabili al caso specifico. La Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza. (64)

3.3. La realizzazione di eventuali opere necessarie per garantire la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza avvengono nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni: (65)

a) le opere non comportano danneggiamenti e modifiche strutturali permanenti delle scogliere o delle opere di difesa;

b) le opere consistono in manufatti di facile rimozione non comportanti creazione di volumetria, da mantenere per il solo periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa.

3.4. In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già in concessione al concessionario frontistante e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l'utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3, anche in assenza dell'espressa previsione delle aree demaniali marittime. L'utilizzo per gli anni successivi al 2023 è subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime. (66)

3 bis. (Omissis) (27) .

4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2.

4 bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale (28) .

4 ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione (29) .

Art. 11 ter. (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate) (30)

1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;

b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;

c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessione maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 80 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi; (53)

d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare. In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell'area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo. (31)

1 bis. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all'utilizzo della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500 mq. e l'utilizzo delle attività complementari sia completamente gratuito, è possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell'area in concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 150 mq. (54)

Art. 11 quater. (Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali) (32)

1. Nelle aree aventi destinazione turistico-ricreativa soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali, l'Autorità Portuale è tenuta a redigere un Progetto di utilizzo avente i contenuti di cui all'articolo 11 bis e soggetto a nullaosta della Regione ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera b bis); in attesa dell'approvazione di tale Progetto valgono le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2 (33).

1 bis. L'Autorità portuale, previa consultazione con le associazioni di categoria, adotta il Progetto di utilizzo e lo pubblica nel proprio sito informatico, con relativo deposito presso gli uffici per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei successivi sessanta giorni il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione, corredato delle osservazioni presentate e delle controdeduzioni dell'Autorità portuale, per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis) (34).

1 ter. L'Autorità portuale entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), deve adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provveda alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2 (35).

Art. 11 quinques. (Violazioni urbanistico-edilizie e paesistico-ambientali) (36)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del Codice della Navigazione e dell'articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per gravi violazioni edilizie si intendono la realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati e realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 quinques 1. (Tipologia di opere ammesse in area demaniale) (37)

1. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell'ambiente marino e costiero attuativa dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:

a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune;

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di:

1) opere pubbliche;

2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge;

3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.

b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale o con modalità di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di

manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata; (55)

b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata. (56)

Art. 11 sexies. (Sanzioni) (38)

1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 250,00 a euro 1.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3 bis;

b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettere a), b), c), d).

2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate dal Comune e dall'Autorità di polizia giudiziaria competente all'accertamento dell'illecito.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni e utilizzati con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali libere al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, nonché il servizio di salvamento.

Art. 12. (Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo).

1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.

2. (39)

3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10 sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2002 (40).

3 bis. I Comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1° gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione (41).

4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

5. (42)

6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle Autorità portuali per finalità turistico-ricreative sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 (43).

Art. 12 bis.

(Procedura a evidenza pubblica per rilascio di concessioni

di aree del demanio idrico e di concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico) (67)

1. Nel caso in cui, per lo svolgimento della medesima attività d'impresa, venga richiesto il rilascio di concessione per aree del demanio idrico e di concessione demaniale marittima per specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico, il Comune competente per territorio può esperire un'unica procedura a evidenza pubblica riguardante entrambe le concessioni che avranno pari durata, previo nulla osta della Regione su richiesta del Comune.

2. A seguito della conclusione della procedura a evidenza pubblica, il Comune e la Regione rilasciano rispettivamente la concessione demaniale marittima e la concessione del demanio idrico in applicazione della vigente normativa in materia.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative del presente articolo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13. (Riordino e semplificazione della normativa di settore).

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.

3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 14. (Esercizio delle funzioni regionali).

1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del d.lgs. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti

per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.

Art. 15. (Potere sostitutivo).

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 16. (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).

1. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato (44).

1 bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria (45).

2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.

Art. 16 bis.

(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) (61)

1. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall'articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale l'imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.

2. La misura dell'imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali ed è così determinata:

a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti: le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell'ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui all'articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all'articolo 37 del regolamento del

Codice della Navigazione, le occupazioni di aree demaniali marittime rilasciate con licenza di durata minore o uguale a trenta giorni, le concessioni temporanee per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte quali quelle relative a ponteggi per lavori in generale e opere di cantiere;

b) 25 per cento per tutte le concessioni demaniali marittime o parti di concessione rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla lettera a), ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità di sistema portuale.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni e le autorità di sistema portuale quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.

4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.

6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni e integrazioni.

8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte delle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

9. Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

10. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può, altresì, accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

11. Il gettito derivante dall'imposta regionale risultante dal preconsuntivo o dall'ultimo rendiconto approvato relativi all'esercizio precedente, nei limiti delle risorse effettivamente incassate, è destinato ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, per interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché per interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della presente legge ed al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al

miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione) e successive modificazioni e integrazioni. All'interno delle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale il contributo è finalizzato esclusivamente a interventi di ripascimento stagionale e agli interventi di cui alla l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

12. Una quota pari al 15 per cento del gettito di cui al comma 11, e comunque non inferiore alla somma di euro 296.000,00 annui, è riservata al bilancio regionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza regionale. Una quota non superiore al 3 per cento del gettito riservato al bilancio regionale, può essere destinata alla copertura di eventuali oneri per spese informatiche connesse alla gestione del demanio marittimo. (62)

13. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai comuni.

14. L'accertamento è effettuato dai comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

15. I comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.

16. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 13, 14 e 15 sono introitate dai comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.

17. I comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute, a seguito delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

anno 2021

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilacinquecento/00) alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2022

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilacinquecento/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”;

anno 2023

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilacinquecento/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 18 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 17. (Decorrenza competenze).

1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 16.

Art. 18. (Esercizio delle deleghe o subdeleghe).

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

2. Gli Enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:

- trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;
- fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.

3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.

Art. 19. (Abrogazione di norme).

1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale)) è abrogata.

2. Omissis (46) .

Note

(1) Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

(2) Lettera abrogata dall' art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

(3) Lettera aggiunta dall' art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 e successivamente abrogata dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(4) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 .

(5) Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

(6) Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008.

(7) Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008.

(8) Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008, modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 , ulteriormente modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

(9) Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21, modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014, ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

(10) Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 .

(11) Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 .

(12) Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 171 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24.

(13) Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

(14) Lettera modificata dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così sostituita dall' art. 2 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(15) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(16) Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(17) Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(18) Comma aggiunto dall' art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e abrogato dall' art. 6 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(19) Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 e abrogato dall' art. 6 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(20) Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 .

(21) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

(22) Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(23) Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(24) Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

(25) Comma inserito dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

(26) Nota soppressa (vedi nota 51)

(27) Comma inserito dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14.

(28) Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

(29) Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

(30) Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(31) Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21.

(32) Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

(33) Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 . (34) Comma aggiunto dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 . (35) Comma aggiunto dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 . (36) Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 . (37) Articolo inserito dall' art. 5 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 . (38) Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 . (39) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (40) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (41) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (42) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (43) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (44) L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (45) L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 . (46) Modifica il comma 5, art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 . (47) Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2014, n. 13 fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima legge e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale. (48) Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . (49) Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . (50) Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14. (51) Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14. (52) Punto così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14. (53) Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14. Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016. (54) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14. Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016”. (55) Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29. (56) Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29. (57) Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 . (58) Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 . (59) Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 . (60) Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 . (61) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2021, n. 13. (62) Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22. (63) Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16. (64) Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16. (65) Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.	(66) Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16. (67) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
---	---